Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Mercoledì, 17 gennaio — Numero 13

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine e mezo: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1234.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGE 28 *dicembre 1922, n.* 1682, *sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.*

REGIO DECRETO 30 *novembre 1922, n.* 1738, *che autorizza la concessione di tombole a favore di Ospedali civili*

REGIO DECRETO 15 *ottobre 1922, n.* 1784, *che estende nelle nuove Provincie la legislazione vigente nel Regno in materia di monopoli industriali dei sali e tabacchi.*

REGIO DECRETO 4 *gennaio 1923, n.* 15, *concernente la commisurazione della imposta sulla industria nelle nuove Provincie pel biennio 1922-923.*

REGIO DECRETO 4 *gennaio 1923, n.* 16, *concernente l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.*

REGIO DECRETO 11 *gennaio 1923, n.* 19, *che modifica la legge sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina).*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Servigliano (Ascoli Piceno) e Giaveno (Torino).*

DECRETO MINISTERIALE *che bandisce un concorso pel conferimento di tre borse di studio.*

DECRETO MINISTERIALE *che proroga i termini per l'ammissione al concorso al pensionato artistico in Roma e per l'esecuzione delle prove del concorso medesimo.*

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA: *Chiusura d'istruttoria nel procedimento concernente la legittimità della cattura della nave « Lena ».*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Commissariato generale dell'emigrazione: Disposizioni riguardanti il personale — *Ministero dell'istruzione pubblica:* Avviso — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale — Avviso — *Ministero degli affari esteri:* Soppressione di Regia Agenzia consolare — *Ministero delle poste e dei telegrafi:* Avviso di apertura di ricevitorie — *Ministero per l'industria ed il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 28 dicembre 1922, n. 1682, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10.000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

Art. 2.

Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non supe-

riori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0,30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

Art. 3.

Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle L. 10.000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carattere organico e generale, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'art. 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 5.

La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata a centesimi 50.

Art. 6.

Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0,15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

Art. 7.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444; 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, numero 864; nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665, e del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'art. 1, potranno soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

Art. 8.

La concessione del doppio prestito di cui alla presente legge è estesa al personale delle ferrovie dello Stato limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, c ntro cessione dello stipendio o della paga, con gli Istituti di credito di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'art. 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata al 4 per cento.

Sono estese ai mutui che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato conceda al proprio personale, a termini dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'art. 6 (ultimo comma) e dell'art. 10 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonchè le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0,15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 30 novembre 1922, n. 1738, che autorizza la concessione di tombole a favore di Ospedali civili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi:

7 settembre 1910, n. 646, che autorizza la concessione, con esonero da ogni tassa, a favore degli Ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Iesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di

Ancona) e Fossombrone (provincia di Pesaro), di una tombola telegrafica di lire un milione ottocentomila, lire 1.800.000;

7 settembre 1910, n. 648, che autorizza la concessione, con esonero da ogni tassa, a favore dell'Ospedale di Terranova di Sicilia, di una tombola telegrafica di L. 250.000 (lire duecentocinquantamila);

7 settembre 1910, n. 649, che autorizza la concessione, con esonero da ogni tassa, a favore dell'Ospedale oftalmico per i poveri della provincia di Roma, di una tombola telegrafica di L. 300.000 (lire trecentomila);

7 settembre 1910, n. 651, che autorizza la concessione, con esonero da ogni tassa, a favore degli Ospedali di Comiso, Vittoria, S. Croce Camerina e Biscari di una tombola telegrafica di L. 900.000 (lire novecentomila);

Ritenuto che, a' sensi della legge 2 luglio 1908, numero 464, riguardante il raggruppamento delle tombole e lotterie nazionali e, per effetto di disposizioni Ministeriali, l'operazione unica esplicativa delle varie concessioni suindicate dovrà essere svolta nello esercizio finanziario 1922-923;

Visti i verbali e gli atti comprovanti la costituzione del Consorzio fra gli Enti concessionari per la più proficua utilizzazione delle rispettive concessioni con presidenza al presidente della Congregazione di carità di Recanati o di chi ne fa le veci, concedendoglisi le più ampie e late autorizzazioni e facoltà relative;

Visto il piano e regolamento per lo svolgimento delle operazioni relative;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visto il regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono concesse le sopraindicate quattro tombole a favore degli Ospedali civili di Recanati, Gualdo, Matelica, Caldarola, Camerano, Chiaravalle, Iesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara, Fossombrone, Terranova di Sicilia, Roma - Ospedale oftalmico - Comiso, Vittoria, S. Croce Camerina e Biscari per l'importo rispettivamente fissato dalle leggi di concessione.

Le dette quattro tombole sono riunite in una sola ed i rispettivi Enti concessionari, all'uopo già riuniti in Consorzio, restano obbligati a compiere in Consorzio le operazioni relative.

Art. 2.

Gli Enti concessionari, e per essi la Commissione esecutiva di cui al 1° comma dell'art. 2 dell'allegato piano, composta dei sigg. avv. gr. uff. Fabio Cruciani Aliprandi, avv. Vincenzo Vece, comm. Cesare Augusto Ristori, cav. uff. Romolo Bellacci e rag. cav. Odoardo Brenner, costituitisi con domicilio legale in Roma, via Aracoeli n. 3, palazzo Muti, restano autorizzati ad emettere per la esecuzione della predetta unica tombola un milione seicento venticinque mila cartelle (1625000) dell'importo di L. 2 ciascuna, e ad assegnare, in conformità del piano predetto, una serie di premi pel complessivo ammontare di lire quattrocentocinquantamila (L. 450.000).

La Commissione esecutiva di cui sopra delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola dovrà effettuarsi in Roma il giorno 28 giugno 1923 nella località prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col sig. prefetto della Provincia, alla presenza di una Commissione di vigilanza composta: del sig. prefetto di Roma o, in sua rappresentanza di un consigliere di prefettura da lui delegato, presidente, di un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e di un membro della Commissione esecutiva da designarsi dal presidente della Commissione stessa;

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, sarà provveduto alla raccolta e custodia di tronchi matrici delle cartelle e quelle dell'estrazione medesima, nonchè le altre relative all'assegnazione o pagamento dei premi.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva di cui all'art. 2 dovrà depositare presso un Istituto nazionale di emissione oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, trenta giorni prima di quello fissato per l'estrazione, la somma di lire quattrocentocinquantamila - lire 450.000 - presentandone ricevuta al signor prefetto di Roma, il quale darà immediato avviso al Ministero delle finanze della avvenuta presentazione della ricevuta stessa.

Art. 5.

Al prefetto di Roma, insieme con la legale rappresentanza ad ogni effetto della Commissione cui presiede, è commessa l'alta vigilanza sulle operazioni e sulla estrazione della tombola, nonchè sul riparto del ricavato netto della tombola stessa secondo i criteri e le modalità fissate dalle leggi di concessione.

Egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari alla tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo sulla vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate e dei tronchi-matrici delle cartelle vendute, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 15 ottobre 1922, n 1764, che estende nelle nuove Provincie la legislazione vigente nel Regno in materia di monopoli industriali dei sali e tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 13 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze, col Ministro del tesoro, col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.

I. — Disposizioni generali e promiscue:

a) testo unico della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulle privative dei sali e dei tabacchi;

b) decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020 che stabilisce nuove pene per il contrabbando;

c) legge 19 aprile 1872, n. 759 allegato *D*), (articoli 8, 9 e 10) per i depositi di tabacchi nelle zone di vigilanza ed altri provvedimenti per la repressione del contrabbando;

d) legge 6 luglio 1883, n. 1445 (articoli 13, 14 e 15) sulle miscele da considerarsi come sali, sulle multe per differenze di carico di tabacchi e sul drawback per il formaggio e le carni salate;

e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella *E*) per i drawback per il formaggio e le carni salate, sull'abolizione delle contravvenzioni assimilate al contrabbando e sulla procedura per le compilazioni dei verbali di contravvenzione;

f) legge 8 agosto 1895, n. 613 (art. 1) sulla pena per alcuni casi di contrabbando;

g) regolamento 1° agosto 1901, n. 399, per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, con le modificazioni e aggiunte apportate dal Regio decreto 7 maggio 1908, n. 284, dal Regio decreto 20 luglio 1909, n. 593, e dal Regio decreto 7 marzo 1920, numero 268;

h) Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, art. 4, lettere *e*), *g*), *h*).

II. — Disposizioni speciali per il monopolio dei sali:

a) Regio decreto 26 luglio 1883, n. 1534 (art. 1), per la restituzione della tassa sul sale impiegato nella salazione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero;

b) Regio decreto 25 luglio 1887, n. 4810 (art. 1), per la restituzione delle tasse sul sale impiegato nel formaggio « Bra » o « Nostrano » esportato all'estero;

c) Regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, convalidato dalla legge 28 luglio 1895, n. 456, che autorizza l'importazione di sali all'estero nei luoghi ove non vige la privativa.

d) legge 9 giugno 1901, n. 204, che permette la importazione nel continente del sale sofisticato dalla Sicilia per le industrie;

e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (art. 18 e 19) e relativo regolamento 5 novembre 1903, n. 451 (articoli 47, 48, 49 e 50) per la prevenzione e cura della pellagra;

f) Regio decreto 21 giugno 1903, n. 363 per la riduzione del prezzo del sale per la conservazione delle noci fresche destinate alla esportazione;

g) legge 3 luglio 1904, n. 329, (articoli 1, 2, 3 e 4) sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207;

h) Regio decreto 24 marzo 1907, n. 151, sul sale a prezzo di eccezione per la conservazione delle ciliege destinate alla esportazione;

i) R. decreto 26 febbraio 1908, n. 66, per il sale a prezzo di eccezione per la produzione del silicato di soda;

l) R. decreto 12 novembre 1908, n. 821, per il sale a prezzo ridotto per la preparazione dell'acqua marina artificiale;

m) R. decreto 1° agosto 1910, n. 641, sull'attingimento delle acque salse, terre salifere, ecc.;

n) R. decreto 9 agosto 1910, n. 676 (articoli 50 e 51) del regolamento sul sale per la salagione dei pesci;

o) R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1417, sul sale a prezzo di eccezione per la fabbricazione dell'ossido di ferro e per la depurazione dell'acqua a mezzo della « permutite »;

p) R. decreto 13 luglio 1914, n. 780, sul drawback pel sale impiegato per la fabbricazione di alcune varietà di formaggio;

q) R. decreto 22 giugno 1913, n. 814, sul sale a prezzo di eccezione per la lavorazione dei lubrificanti;

r) legge 27 aprile 1916, n. 591, sul sale per la fabbricazione dei saponi;

s) decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149, concernente agevolezze alle industrie che impiegano il sale e provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali;

t) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493, che modifica le tariffe e alcune disposizioni relative alla vendita del sale;

III. — Disposizioni speciali sulle coltivazioni dei tabacchi:

a) R. decreto 9 agosto 1910, n. 666, relativo alla coltivazione indigena del tabacco con le modificazioni apportate dai RR. decreti 8 dicembre 1912, n. 1438 e 4 dicembre 1921, n. 1881;

b) decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, numero 1660, portante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco.

IV. — Disposizioni speciali relative alle saline:

a) R. decreto 14 luglio 1887, n. 4761 (art. 1 del regolamento) che approva il regolamento delle saline.

V. — Disposizioni speciali relative alle Manifatture dei tabacchi e ai depositi dei tabacchi greggi esteri:

a) R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461 (art. 5, primo comma del regolamento) che approva il regolamento per il personale e i servizi delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

VI. — Disposizioni speciali riguardanti il servizio di deposito e di vendita:

a) legge 6 agosto 1891, n. 483, che modifica le disposizioni del testo unico 15 giugno 1865, n. 2397, per quanto riguarda l'ordinamento dei magazzini di vendita, degli spacci all'ingrosso e delle rivendite di generi di monopolio;

b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2), sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio;

c) R. decreto 3 novembre 1921, n. 1633, sulle cauzioni da prestarsi dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso;

d) R. decreto 21 febbraio 1915, n. 182, sugli aumenti temporanei di dotazione degli uffici di vendita senza obbligo di cauzione suppletiva.

VII. — Disposizioni speciali riguardanti il servizio d'ispezione:

a) R. decreto 10 novembre 1907, n. 969 (articoli 1, 2 e 3), che approva il regolamento per il servizio di ispezione amministrativa delle privative.

Art. 2.

Nella estensione della legge 15 giugno 1865, n. 2397, del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, e in generale di tutte le leggi e decreti elencati nell'art. 1 non sono comprese le disposizioni riguardanti la istituzione, il conferimento e le altre norme relative alle rivendite al minuto, per i quali sarà provveduto con altro Nostro decreto.

Nel comma precedente non sono compresi il R. decreto 20 luglio 1909, n. 593, e R. decreto 7 marzo 1920, n. 268, le cui disposizioni avranno vigore nelle nuove Provincie con la decorrenza di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 3.

Sono mantenute le tariffe attualmente in vigore per la vendita dei generi di monopolio dello Stato. Le modificazioni di tariffa che verranno disposte dopo la pubblicazione del presente decreto saranno esecutive pei territori delle nuove Provincie, nei quali il monopolio sia in vigore.

Art. 4.

Sono conservate le manifatture dei tabacchi di Rovigno e di Sacco (Rovereto).

E' conservata la salina di Pirano.

Sono conservati gli Uffici dei tabacchi di Trieste e di Trento e l'Ufficio dei sali di Trieste, che assumeranno tutti la denominazione di « Magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati ». E' data facoltà al Ministro delle finanze di istituire, con proprio decreto, una sezione di deposito presso la manifattura dei tabacchi di Pola.

Sono soppressi l'Ufficio sali di Volosca, l'Ufficio tabacchi di Volosca e l'Ufficio sali di Pirano; le funzioni di quest'ultimo sono affidate alla salina. Con decreto del Ministro delle finanze sarà stabilita la data in cui avranno effetto tali soppressioni e sarà stabilita la circoscrizione della Sezione di deposito di Pola, modificando, ove occorra, quella del Magazzino di deposito di Trieste.

Il numero, la sede e la circoscrizione delle attuali dispense resta invariato. Esse sono considerate a tutti gli effetti di legge come spacci all'ingrosso, pur conservando il nome di dispense, che potrà essere cambiato con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Agli approdi doganali di cui al 1° comma dell'art. 2 del reg. 1° agosto 1901, n. 399, sono aggiunti i porti di Trieste, di Pola e di Lussino, a quelli di cui al terzo comma è aggiunto quello di Trieste.

Ai territori dei comuni di Zara e di Lagosta, annessi al Regno, sono applicabili le disposizioni del secondo comma del detto articolo anche per i piroscafi carichi in tutto o in parte di tabacco.

Alle dogane autorizzate a permettere l'uscita dei tabacchi in transito di cui all'art. 12 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, sono aggiunte quelle di Pontebba-Tarvisio, Fortezza-Brennero, Gorizia-Piedicolle, Trieste, Postumia, Innichen, Fiume (internazionale), Pola. Non sono più comprese le dogane di Ala e di Udine.

Art. 6.

Fino a quando continueranno a funzionare nelle nuove Provincie i giudizi di finanza attualmente esistenti le multe e le altre pene portate dalle disposizioni legislative di cui all'art. 1 del presente decreto sono applicate dalle autorità competenti secondo le disposizioni del Codice penale di finanza e secondo le norme di procedura attualmente vigenti nelle nuove Provincie.

Per le decisioni delle contravvenzioni in via amministrativa sono osservate le norme stabilite con le disposizioni estese.

Il riparto dei prodotti contravvenzionali viene fatto secondo le norme stabilite dalla legge 12 luglio 1912, n. 812, e dall'art. 119 della legge doganale 25 gennaio 1896, n. 20.

Fino a quando non sarà diversamente disposto la riscossione dei crediti contravvenzionali continuerà a essere fatta secondo le norme in vigore alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Le cauzioni che le leggi e i regolamenti estesi richiedono che siano costituite mediante depositi alla Cassa dei depositi e prestiti devono essere costituite presso una Intendenza di finanza del Regno o presso l'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti; fino a quando tale servizio non sarà istituito nelle nuove Provincie. Fino a tale data il Ministero delle finanze, su proposta dell'autorità provinciale di finanza, potrà consentire che la cauzione sia prestata in una delle forme vigenti nelle nuove Provincie per i depositi cauzionali e per le fideiussioni.

I funzionari del cessato regime che prestano un servizio pel quale dalle disposizioni estese sia prevista la prestazione di una cauzione, sono esonerati dall'obbligo di tale prestazione fino a quando non sarà diversamente disposto con altro Nostro decreto.

Art. 8.

Competono alle autorità provinciali di finanza le facoltà demandate alle Intendenze di finanza del Regno dalla legge e dai regolamenti elencati nell'art. 1.

In via transitoria, con autorizzazione del Ministero delle finanze, tutte o parte di tali funzioni potranno essere delegate alle autorità di finanza di 1° istanza (Direzioni distrettuali ed ispettorati).

Art. 9.

Le disposizioni del 2° comma dell'art. 2 e quelle dell'art. 3 entrano in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni riguardanti i servizi delle coltivazioni tabacchi, delle Manifatture dei tabacchi, delle saline, dei depositi dei tabacchi greggi e dei sali e dei tabacchi lavorati entrano in vigore il 1° gennaio 1923.

La data di entrata in vigore delle altre disposizioni estese, sarà stabilita con decreti del Ministero delle finanze, dopo il 1° gennaio 1923 e non oltre il 30 giugno 1924.

Anche dopo l'entrata in vigore delle varie disposizioni estese, il Ministero delle finanze, in via transitoria e di esperimento, potrà mantenere in vigore disposizioni e concessioni speciali del cessato regime fino a tutto il 31 dicembre 1925.

Le norme del cessato regime che regolano le coltivazioni dei tabacchi nella Valle Lagarina potranno essere mantenute in vigore anche oltre la suddetta data del 31 dicembre 1925.

Nei territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno e considerati fuori della linea doganale ai sensi del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, entrerà in vigore, al 1° gennaio 1923, soltanto la disposizione del 2° comma dell'art. 5. Con altro Nostro decreto sarà stabilito quali fra le altre disposizioni del presente decreto siano applicabili in quel territorio in quanto non siano contrarie al disposto del suddetto Regio decreto-legge.

Art. 10.

Con decreto del Ministero delle finanze saranno estese alle nuove Provincie le istruzioni di servizio e le altre norme amministrative pel funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PARATORE — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 15, concernente la commisurazione della imposta sulla industria nelle nuove Provincie pel biennio 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i decreti Commissariali 27 febbraio 1920 (Venezia Giulia); 31 maggio 1920 (Venezia Tridentina) e 27 aprile 1921 (Dalmazia),

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze *interim* per il tesoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 132 e 19 dicembre 1920, n. 1778 la commisurazione dell'imposta generale sull'industria per il biennio 1922-923, verrà effettuata a deroga del paragrafo 31 della legge 25 ottobre 1896 B. L. I, n. 220, all'infuori del contingente.

Art. 2.

E' mantenuta la suddivisione degli esercizi soggetti a detta imposta in quattro classi industriali; tutti gli esercizi esistenti e tassati al 1° giugno 1921, verranno inscritti in quella classe cui appartengono secondo l'imposta effettivamente prescritta agli stessi, giusta il paragrafo 12, comma 1° della legge citata.

Agli esercizi che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma verranno applicate le disposizioni del paragrafo 66 della predetta legge, con la modificazione di che all'art. 5 del presente decreto e la imposta a carico degli esercizi stessi sarà commisurata anch'essa a biennio.

Art. 3.

Il tasso d'imposta assegnato a ciascun esercizio non dovrà essere modificato per tutta la durata del periodo d'imposizione, salve le disposizioni del paragrafo 67 e seguenti della citata legge e dell'articolo precedente, ultimo comma.

Art. 4.

Nella procedura di accertamento saranno osservate le disposizioni dei paragrafi 32 e 33 della legge suaccennata ed in genere tutte le altre norme portate dalla legge stessa, in quanto non risultino modificate dalle presenti disposizioni.

L'autorità provinciale di finanza provvederà affinchè non abbiano a verificarsi sperequazioni nel trattamento degli esercizi appartenenti ai diverzi Consorzi d'imposta e rispettivamente ai diversi distretti di tassazione.

Art. 5.

Sul tasso d'imposta commisurato non si applicheranno nè aggiunte, nè diffalchi di ripartizione.

Art. 6.

Agli effetti della commisurazione dell'imposta biennale sono normative le condizioni dell'esercizio nel periodo di tempo previsto dal par. 36 della legge suaccennata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, concernente l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, *interim* pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il reddito agrario ricavato dal proprietario che coltiva i suoi fondi in economia è assoggettato alla imposta di ricchezza mobile, come reddito di categoria *B*, con decorrenza dal 1° gennaio 1923. Questo reddito è costituito dalla differenza tra il valore del prodotto del fondo ed il valore locativo corrente dello stesso, aumentato delle spese e perdite ammesse in detrazione per la classe dei redditi industriali in quanto abbiano inerenza con la produzione del reddito medesimo.

Il reddito agrario del proprietario che coltiva i suoi fondi col sistema della colonia parziaria è pure assoggettato ad imposta di ricchezza mobile con la stessa decorrenza, quale reddito di categoria *B*, ed è costituito dalla differenza tra la quota parte del prodotto spettante al proprietario ed il valore locativo corrente dell'intero fondo aumentato delle spese e perdite inerenti alla produzione del reddito agrario, le quali facciano carico al proprietario.

La parte del prodotto del fondo che spetta al colono, depurata delle spese e perdite che fanno carico a lui, è assoggettata ad imposta di ricchezza mobile quale reddito di categoria *B*.

Art. 2.

La misura dell'aliquota della imposta sul reddito agrario indicata nel precedente articolo è fissata nel dieci per cento del reddito stesso

L'aliquota del 10 per cento è comprensiva del contributo del centesimo di guerra e dell'addizionale a favore dei mutilati. Non è consentita sovraimposizione in favore dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio.

Art. 3.

I proprietari che coltivano i loro fondi in economia debbono denunziare il reddito lordo da essi ricavato, le spese e perdite sopportate per la coltivazione, ed il valore locativo o affitto presunto, quale potrebbe ricavarsi dal fondo in regime di libera contrattazione.

Art. 4.

I proprietari che coltivano i loro fondi col sistema della colonia parziaria debbono denunziare l'ammontare della parte di reddito lordo di loro spettanza, le spese e perdite da essi sopportate ed il valore locativo o affitto presunto di ciascun fondo, quale potrebbe ricavarsi in regime di libera contrattazione. Essi debbono indicare altresì il nome del colono ed i patti stabiliti con lo stesso.

Il colono deve denunziare l'ammontare della parte di reddito di sua spettanza ricavato dal fondo e le spese e perdite sopportate.

Art. 5.

Le dichiarazioni a cui sono obbligati i contribuenti a norma dei precedenti articoli 3 e 4 debbono fondarsi sulla media del prodotto ottenuto nelle due annate agrarie 1920-921 e 1921-922 e debbono essere presentate non oltre il 31 marzo 1923.

Gli Enti indicati dall'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, soggetti a tassazione annuale per bilancio presenteranno la dichiarazione del loro reddito agrario, agli effetti dell'imposta per il 1923, sui risultati dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 dicembre 1922. Qualora il bilancio stesso non sia stato approvato al 31 marzo 1923 la dichiarazione sarà presentata non oltre il trentesimo giorno successivo alla data dell'approvazione.

Art. 6.

Per la mancata od infedele denunzia prescritta dagli articoli precedenti si applica una penalità corrispondente al quarto dell'imposta che grava sul reddito o sulla parte di reddito non denunciata.

Questa penalità non può essere condonata o ridotta se non per legge.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare le norme per la applicazione del presente decreto del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 19, che modifica la legge sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento relativo, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, numero 867;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 38 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, è aggiunto il seguente comma:

f) l'ufficiale che sia sottoposto a Consiglio di disciplina, o per il quale siano in corso atti d'inchiesta per mancanze previste nell'art. 2.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Servigliano (Ascoli Piceno).

SIRE!

La gestione disordinata, deficiente e talora interessata degli amministratori del comune di Servigliano ha man mano intensificato il malcontento della popolazione, determinando tale eccitazione di animi da far temere gravi perturbamenti che finora poterono a stento essere evitati anche mercè l'opera di persuasione spiegata dai più autorevoli cittadini.

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento della Amministrazione ha messo in luce il completo disordine degli uffici e dei servizi, la sistematica inosservanza delle disposizioni di legge e di ogni norma di oculata amministrazione, illecite somministrazioni e prestazioni al Comune da parte di alcuni amministratori, ed altre gravi irregolarità, che non hanno potuto es-

sere disconosciute dagli stessi amministratori, ai quali furono contestati gli addebiti dal commissario inquirente.

I risultati dell'inchiesta, hanno accentuato maggiormente il fermento della popolazione la quale, ormai insensibile ai consigli di moderazione, minaccia di travolgere l'Amministrazione, di cui l'opinione pubblica ha fat o giustizia.

Gravi ed urgenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Servigliano, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Dall'Oglio cav. uff. avv. Michelangelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giaveno (Torino).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dei vari rami di servizio del comune di Giaveno accertava irregolarità non lievi quali stridenti sperequazioni tributarie, illegali esecuzioni di lavori, abuso di deliberazioni di urgenza con poco rispetto delle attribuzioni esclusive del Consiglio, ed una sistematica inosservanza delle disposizioni di legge.

Contestati gli addebiti agli amministratori, questi hanno fornite risposte che non valgono a distruggerli.

E poichè la permanenza in ufficio degli amministratori stessi, per i fatti cennati e per la violenta corrente contraria, che i loro atteggiamenti hanno determinato tra la popolazione, costituisce un pericolo continuo di perturbamento dell'ordine pubblico, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di Regio commissario.

A ciò provvede sul conforme parere del Consiglio di Stato espresso in seduta del 21 corrente, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giaveno, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. conte Pio Gloria è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Decreto ministeriale che bandisce un concorso pel conferimento di tre borse di studio.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Ispettorato superiore per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la piscicoltura nelle acque dolci e lagunari;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituite tre borse per il perfezionamento negli studi di biologia applicata alla pesca nelle acque dolci e lagunari, da conferirsi a laureati in scienze naturali od in chimica.

Art. 2.

Il godimento di ciascuna borsa avrà la durata di dodici mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso Istituti, stabilimenti od aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero per l'agricoltura.

Lo stesso Ministero stabilirà la decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno raggiungere la loro destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del 1° semestre ed alla fine dell'anno di godimento

delle borse i titolari saranno obbligati a riferire al Ministero, in apposite relazioni, sugli studi compiuti

Art. 3.

Per ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 9000 pagabili in rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere la destinazione che sarà loro assegnata, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le Borse saranno conferite dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata da una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune.

Una delle tre Borse di studio sarà riservata ad un laureato in scienze naturali

A parità di condizioni avranno titolo di preferenza gli ex-combattenti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle Borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 2 e pervenire al Ministero di agricoltura (Ispettorato superiore della pesca) non oltre il 15 marzo 1923. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

c) laurea in scienze naturali ed in chimica, accompagnata dalla classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, negli studi in cui intende perfezionarsi;

e) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

f) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e revocare il godimento della borsa a quei titolari che a suo giudizio ne risultassero o se ne rendessero immeritevoli.

Alla spesa occorrente per le tre borse di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 90 e corrispondente dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per gli esercizi 1922-923 e 1923-924.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 dicembre 1923.

Il Ministro
DE CAPITANO D'ARZAGO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al pensionato artistico nazionale in Roma

IL MINISTRO

Visto l'avviso di concorso al pensionato nazionale in Roma in data 2 dicembre 1922, pubblicato nel numero 1 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica del 4 gennaio 1923 e nel n. 303 della *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 dicembre 1922;

DECRETA:

È prorogato al 31 gennaio 1923 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad uno degli Istituti sede di esami.

Parimenti sono prorogate al 5 e 6 febbraio 1923 la prova di ammissione al concorso e al 26 detto stesso mese l'inizio della prima prova del concorso medesimo

Roma, 8 gennaio 1923.

Per il Ministro
LUIGI SICILIANI.

Chiusura d'istruttoria nel procedimento concernente la legittimità della cattura della nave « Lena ».

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente della Commissione per i danni marittimi di guerra.

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la sentenza di questa Commissione 10 luglio 1922-3 novembre detto anno, con la quale fu riaperta l'istruttoria nel giudizio sulla legittimità della cattura del motoscafo « Lena ».

Vista la deliberazione presa dalla Commissione per i danni marittimi nell'udienza di oggi;

Udito il commissario del Governo;

Dichiara chiusa l'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio sulla legittimità della cattura della nave « Lena ».

Dà incarico alla segreteria di provvedere alle notifiche e pubblicazioni prescritte.

Roma, 15 gennaio 1923.

Il presidente
BISCARO

Il segretario
LAMBUSIER.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE DIPENDENTE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni riguardanti il personale

Assegnazione di stipendio in applicazione del R. decreto 28 giugno 1921, n. 873, che provvede ad estendere i ruoli aperti al personale del Commissariato generale dell'emigrazione:

Con decreto Ministeriale del 10 ottobre 1921:

Ruocco Vincenzo, applicato, assegnato lo stipendio di diritto di L. 3300 e di fatto di L. 4375.

Collocamenti in aspettativa

Con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1922:

Giorgi Remo, usciere in prova, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 18 novembre 1922:

Soldini Pio, usciere in prova, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di salute per il periodo di mesi sei, a decorrere dal 1° novembre 1922 con l'assegno annuo pari al terzo del suo stipendio.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Educatorio degli Angiolini in Firenze

Il presidente della Commissione amministrativa;

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546, i concorrenti alla cattedra vacante di lettere italiane nel corso normale annesso all'Educatorio dovranno versare all'economo la tassa di ammissione al concorso in L. 50, all'atto della presentazione delle domande

Firenze, 3 gennaio 1923.

Il presidente
Avv. Vieri Corazzini.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici

Disposizioni nel personale.

Con decreto Ministeriale del 27 novembre 1922:

Fogliani Ruggero, geometra, con lo stipendio di L. 7200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1922, con l'annuo assegno di L. 3600.

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1922:

Zanelli Virginio, disegnatore principale, con lo stipendio di lire 6200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dall'11 ottobre 1922, con l'annuo assegno di L. 3100.

Direzione generale del debito pubblico

1° Avviso per rinnovazione di certificato.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla rinnovazione del certificato del debito 5 % dei comuni di Sicilia passato a carico dello Stato (Decreto Pro-Dittatore di Sicilia 17 ottobre 1860, numero 259), n. 7428 di L. 32,43, intestato a Silipigni Francesca fu Gaetano, nubile, esaurito di compartimenti semestrali per la riscossione degli interessi, con irregolare attergato di cessione fatta da Silipigni Lucrezia fu Tommaso, quale legataria di Silipigni Francesca fu Gaetano, a favore di Licari Tommaso di Giovanni, in data 8 agosto 1908.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato contenente la suaccennata cessione è stata unita al nuovo titolo in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore

Roma, 13 gennaio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione di R. Agenzia consolare

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1922 è stata soppressa la R. Agenzia consolare di San Manoel dipendente dal R. Consolato di San Paolo (Brasile).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso di apertura di ricevitorie

Il giorno 4 corrente in Borgo di Trevi, provincia di Perugia, e il giorno 7 corrente in Larderia, provincia di Messina, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 3ª e 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 15 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	139 80	Dinari	—
Londra	94 325	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 50	Belgio	—
Spagna	317 —	Olanda	8 —
Berlino	0 18	Pesos oro	17 27
Vienna	0 03	Pesos carta	7 59
Praga	58 10	New York	20 17

Oro 389 18

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 67	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 60	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	138 25	Dinari	—
Londra	95 09	Corone jugoslave	—
Svizzera	382 75	Belgio	126 75
Spagna	318 —	Olanda	8 07
Berlino	0 135	Pesos oro	17 46
Vienna	0 03	Pesos carta	7 68
Praga	56 75	New York	20 42

Oro 394 01

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 79	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 55	—

INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

Società nazionale di Navigazione - Sede Genova. Nell'avviso di convocazione d'assemblea pubblicato a pag. 159 della *Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1923, n. 7 nell'ordine del giorno al comma n. 7 ove è detto «..... di cui al *presente* numero..... » deve invece leggersi « ..... di cui al *precedente* numero ..... » come qui si rettifica.

BANCA ITALO RUMENA

Società anonima in fallimento

MILANO — Piazza Mercanti, numero 5

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria degli azionisti
per una proposta di concordato

I signori azionisti della fallita Società anonima Banca Italo Rumena con sede in Milano, Piazza Mercanti n. 5, sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 5 febbraio 1923, alle ore 11 ant. nella sede della Banca stessa in Milano, Piazza Mercanti, n. 5, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale proposta di concordato nel fallimento della Banca e deliberazioni relative.
2. Nomina eventuale di amministratore della Banca a presentare all'autorità competente una proposta di concordato.
3. Varie ed eventuali.
4. Approvazione del verbale.

Nel caso che tale adunanza andasse deserta per mancanza di numero legale i signori azionisti sono sin d'ora convocati in seconda riunione pel trattamento del medesimo ordine del giorno, pel giorno 6 febbraio 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso il curatore del fallimento signor rag. Berella Cleto in Milano, Via Ugo Foscolo, n. 2, almeno cinque giorni prima rispettivamente di quelli fissati per la prima e seconda riunione.

Si provvede dai sottoscritti sindaci a tale convocazione a sensi dell'art. 184, n. 3, del Cod. di commercio non avendosi potuto riunire regolare Consiglio.

Milano, 11 gennaio 1923.

I sindaci
avv. Mario Paternò.
Spinelli ing. Carlo.
Virgilio Monti.
Ignazio Valaguesa.

6600 — A pagamento.

Società anonima italiana importazione olii

SEDE IN GENOVA

Capitale Lit. 1.500.000 interamente versato

CONVOCAZIONE
di assemblea generale straordinaria

Essendo andata deserta l'assemblea generale straordinaria convocata per oggi 15 gennaio, giusta avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 304 del 29 dicembre 1922, i soci sono chiamati in seconda convocazione presso la sede sociale in Genova, via Roma n. 11, int. 2, per il giorno di giovedì 8 febbraio 1923, alle ore 14,30, col medesimo

Ordine del giorno:

1. Proposta di portare ad otto il numero degli amministratori e di abolire il Comitato esecutivo. Deliberazioni relative e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 4 e 5 dello statuto sociale in relazione alle deliberazioni di cui al comma precedente.

Genova, 15 gennaio 1923.

L'amministratore delegato ed i sindaci.

6605 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA FORNACE ASSUNTA

Sede in Milano

Capitale L. 110.000

Essendo andate deserte le assemblee 31 maggio e 7 giugno 1922, gli azionisti sono nuovamente convocati in assemblea ordinaria per il 6 febbraio 1923, ore 11, in Milano, presso lo studio del cav. avv. Antonio Vismara, in via Cusani n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 28 febbraio 1922, previa la relazione dell'amministratore e dei sindaci.

Nomina dell'amministratore e del Collegio sindacale.

Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio 1923 presso lo studio dell'avv. Antonio Vismara, in Milano, via Cusani, n. 18.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 20 febbraio 1923, stesso luogo ed ora.

L'amministratore.

6606 — A pagamento

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima « Leoniana », con sede in Milano, capitale sociale L. 200.000 interamente versato, sono convocati in assemblea straordinaria in Milano, nello studio notarile Moretti-Monforte, via Broletto, n. 16, alle ore 17, per il giorno 2 febbraio p. v., in prima convocazione, e per il giorno 3 detto, in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

Aumento di capitale da collocarsi contro conferimento d'immobili

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso lo studio Moretti, entro il giorno 27 gennaio corr.

Il Consiglio d'amministrazione.

6626 — A pagamento.

BANCA BRIANTEA

Società anonima

Capitale L. 500.000 interamente versato

MERATE

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per domenica 4 febbraio 1923, alle ore 11, nella sede della Banca per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
6. Eventuali deliberazioni.

N.B. Per prendere parte all'assemblea, i signori azionisti, dovranno depositare le loro azioni al portatore, non più tardi del giorno 2 di febbraio a Merate presso la sede della Banca e presso le agenzie di Missaglia e Villadadda.

Nei rapporti delle azioni nominative, varranno le risultanze dei libri sociali.

Qualora la prima assemblea andasse deserta, s'intende riconvocata per il giorno 11 febbraio, nello stesso locale e nella stessa ora e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci e varranno i depositi fatti per la prima convocazione.

Merate, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6613 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

BANCA D'ITALIA

Riassunto della situazione al 10 dicembre 1922.

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (*Migliaia di lire*)	
Cassa	1.332.302.468 94	—	35.784
Portafoglio su piazze italiane	4.515.833.748 48	—	80.378
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	9.522.835 24	—	7
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 1.824.151.059,21 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.184.151.059 21	—	131.085
Titoli	395.340.218 21	—	175
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	176.987.843 16	+	4.856
Conti correnti attivi (nel Regno L. 291.006.250.03; all'estero L. 723 360.476,43)	1.014.366.726 49	—	1.682
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	729.030.827 91	+	87.728
Partite varie	1 415.012.052 32	—	3.160
Sofferenze	11.281.466 96	—	136
Spese dell'esercizio	239.530.086 58	+	102
Totale . . .	17.659.429.333 53	—	159.721
Depositi	36.470.762.251 46	—	368.617
Totale generale . . .	54.130.191.587 09	—	528.338

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 83		—
Circolazione	13.824.278 375 —	—	193.917
Debiti a vista	708.265.324 03	—	109.908
Depositi in conto corrente fruttifero	921.340.515 71	+	5.410
Conti correnti passivi	6.075.247 75	+	11.320
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	164.185.481 82	—	76.341
Partite varie	1.196.541.900 70	+	6.970
Rendite dell'esercizio	448.717.067 19	+	6.694
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.659.429.333 53	—	159.721
Depositanti	36.470.762.254 46	—	368.617
Totale generale . . .	54.130.191.587 09	—	528.338

Riserva.

Oro	881.941.391 55
Argento	75.772.424 58
Valute equiparate	708.630.999 —
Totale della riserva . . .	1.666.344.815 13

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.666 344.815 13
Attività diverse (di cui L. » per deficienza di garanzia)	12 157.933.559 87
	13.824.278.375 —

Eccedenza di garanzia L. 439.645.477,76 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0[0 pei debiti a vista) alla circolazione 20,64 0[0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L. 76.888.508 84	L. 88.740.293 84
Argento	scudi al titolo di 900[1000 a corso legale	L. 9.594 140 —	» 11 851 785 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 2.257.645 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

6544 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 10 dicembre 1922.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	457.152.284 80	+	12.400
Portafoglio su piazze italiane	1.2[illegible]6.364.307 79	—	13.133
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000		—
Portafoglio sull'estero	32.526.930 25		—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 419.079.696,61; al Tesoro L. 94.000,000 —)	513.079.696 61	—	21.135
Titoli	146.425.854 83	—	387
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.488.318 47	—	123
Conti correnti attivi (nel Regno L. 55.214.812,75; all'estero L. 36.767.918,73)	91.982.731 48	—	9.857
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	9.352.542 18	—	12.582
Partite varie	526.950.247 63	—	9.732
Sofferenze	10.869.552 02	+	457
Spese dell'esercizio	78.429.645 31	+	1.311
Totale . . .	4.536.059.111 87	—	52.786
Depositi	4.712.370.604 82	—	4.563
Totale generale . . .	9.248.429.716 19	—	57.349

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	60.000.000 —		—
Massa di rispetto	104.669.905 36		—
Circolazione	3.336.849.900 —	+	1.146
Debiti a vista	184.594.438 94	—	33.683
Depositi in conto corrente fruttifero	292.066.380 96	—	1.553
Conti correnti passivi	45.941.908 61	+	5.838
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	10.119.749 21	+	1.827
Partite varie	392.333.340 35	—	28.720
Rendite dell'esercizio	119.474.427 94	+	2.364
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale . . .	4.536.050.111 37	—	52.786
Depositanti	4.712.370.604 82	—	4.568
Totale generale . . .	9.248.420.716 19	—	57.349

Riserva.

Oro	292.476.851 22
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	66.454.294 20
Totale della riserva . . .	299.071.188 51

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	299.071.183 51
Attività diverse	3.037.778.716 49
	3.336.849.900 —

Eccedenza di garanzia L. 254.487.576 18 *(per memoria).*
Rapporto della riserva alla circolazione: 15,62 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA

Il ragioniere generale
LINCI

1545 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 2ª

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 10 dicembre 1922.

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	191.886.870 52	+	11.772
Portafoglio su piazze italiane	249.019.220 81	+	811
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —	—	
Portafoglio all'estero	13.662.580 40	—	3
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 125.370.008,02; al Tesoro L. 31.000.000)	156.370.008 02	—	27
Titoli	46.386.057 01	—	
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.732.397 89	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 45.194.492,15; all'estero L. 16.332.627,52)	61.527.119 68	—	2932
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	69.177.321 54	—	4100
Partite varie	85.552.178 01	—	2121
Sofferenze	1.728.353 19	—	10
Spese dell'esercizio	18.525.516 65	+	4
Totale	1.311.174.623 72	+	3388
Depositi	1.399.561.108 99	+	1071
Totale generale	2.710.735.732 71	+	4459

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	21.331.346 82	—	
Riserva straordinaria	7.187.252 57	—	
Circolazione		—	
Debiti a vista	653.509.125 —	—	17.684
Depositi in conto corrente fruttifero	17.752.630 60	—	4285
Conti correnti passivi	160.197.751 03	—	1627
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	6.383.438 51	+	116
Partite varie	77.079.287 34	+	1534
Rendite dell'esercizio	282.477.786 93	+	21.969
Utili netti dell'esercizio 1921	23.250.974 92	+	365
	—	—	
Totale	1.311.174.623 72	+	3388
Depositanti	1.399.561.108 99	+	1071
Totale generale	2.710.735.732 71	+	4459

Oro	39.443.485 86
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	25.930.182 07
Totale della riserva	74.951.552 93

in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 26.000.000)	74.951.552 93
Attività diverse	578.557.572 07
	653.509.125 —

Eccedenza di garanzia L. 265.101.659,94 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione: 31.49 %

Il direttore generale
MORMINO

Il ragioniere generale
G. FERRINI

6546 — A pagamento

Società anonima «Scic»

Società Chimica Industriale e Commerciale

BUSTO ARSIZIO (MILANO)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 11 febbraio 1923 in Varese via Valle Olona n. 21, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, relazione el Consiglio e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina di due consiglieri in sostituzione o rielezione dei sorteggiati sigg. Gremigni Dino e Rinaldi Dante e da durare in carica fino al 31 dicembre 1926.
3. Nomina di un consigliere in sostituzione del sig. Varo Vestri dimissionario e da durare in carica sino al 31 dicembre 1924.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.

Qualora non risultasse valida la prima assemblea per mancanza del numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora stabilita per il giorno 18 dello stesso mese nel medesimo locale alla stessa ora.

Busto Arsizio, 14 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6612 — A pagamento.

"LLOYD ADRIATICO ,,

Società di navigazione

ANONIMA PER AZIONI

Sede in Venezia

Capitale sociale L. 25 000.000 interamente versato

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale che avrà luogo in seconda convocazione nel giorno 3 febbraio 1923, alle ore 14,30, presso la sede sociale (Campo Manin n. 4023), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1921 e deliberazioni relative.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1922.
7. Comunicazioni diverse.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali abbiano eseguito il deposito delle azioni entro il giorno 29 gennaio 1923, presso la sede sociale, ovvero presso le sedi di Roma, Venezia e Trieste della Banca nazionale di credito, ovvero presso il Credito industriale di Venezia, ovvero presso la sede in Roma della Banca d'Italia.

Venezia, 13 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6624 — A pagamento.

"Lloyd Adriatico ,, - Societá di navigazione

Anonima per azioni

Sede in Venezia

Capitale sociale L. 25.000.000 - interamente versato

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale che avrà luogo in prima convocazione nel giorno 3 febbraio 1923, alle ore 15,30, presso la sede sociale (Campo Manin n. 4023), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relativa relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
4. Riduzione e successivo aumento del capitale sociale.
5. Modificazioni allo statuto sociale.
6. Nomina degli amministratori.
7. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e retribuzione ai sindaci uscenti.
8. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali abbiano eseguito il deposito delle azioni entro il giorno 29 gennaio 1923, presso la sede sociale, ovvero presso le sedi di Roma, Venezia e Trieste della Banca nazionale di credito, ovvero presso il Credito industriale di Venezia, ovvero presso la sede in Roma della Banca d'Italia.

Venezia, 13 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6623 — A pagamento.

Lloyd Triestino

Società di navigazione a vapore

Nell'estrazione seguita a Trieste il 2 gennaio 1923 sono state sorteggiate le seguenti obbligazioni:

Prestito 1895:

Serie 17, 19, 173

Prestito 1901:

Serie 64, 68, 154, 206, 415

Tutte queste obbligazioni estratte verranno pagate il 1° luglio 1923, al cambio stabilito dalle disposizioni di legge.

Obbligazioni estratte e non ancora incassate

Prestito 1881:

Serie		Numeri
Serie	13	Numeri 1—3

Prestito 1882:

Serie		Numeri
Serie	28	Numeri 9—10
»	35	» 2—5
»	37	» 6, 7—10
»	125	» 5
»	174	» 1, 2
»	180	» 1, 2
»	187	» 1—10
»	213	» 5, 9, 10
»	217	» 7, 8
»	256	» 1—10

Prestito 1884:

Serie		Numeri
Serie	5	Numeri 9, 10
»	7	» 8, 9
»	9	» 7
»	79	» 8, 9
»	82	» 7—10
»	182	» 5, 6
»	224	» 7—10
»	225	» 1—7

Prestito 1887:

Serie		Numeri
Serie	7	Numeri 1—3, 5
»	9	» 11—15
»	12	» 1—20
»	18	» 1—20
»	19	» 1—20
»	29	» 1—2, 17
»	31	» 4, 5
»	36	» 17—19
»	48	» 1—20
»	52	» 16—20
»	59	» 1—20
»	72	» 1—20
»	86	» 15—17, 19
»	91	» 14
»	92	» 3, 4
»	95	» 4—6, 15
»	96	» 3—12, 14—16

Serie 102 Numeri 7, 9-12
» 103 » 12-15
» 105 » 6-12
» 111 » 1-11, 16-18
» 112 » 1-16
» 113 » 1-10
» 120 » 7-12, 15-17
» 128 » 18
» 132 » 18, 19
» 133 » 3-9
» 136 » 10, 15, 16
» 137 » 2
» 139 » 15-17
» 144 » 1, 6-20
» 147 » 1-5, 15, 17-20
» 149 » 12-14, 20
» 150 » 1-2
» 154 » 3
» 157 » 4-8, 10
» 159 » 19-20
» 163 » 1, 3-20
» 168 » 2-9, 11-15
» 169 » 17, 19
» 174 » 13, 16
» 179 » 8, 10
» 182 » 3-8, 10, 13, 18, 19
» 183 » 1-20
» 185 » 1-20
» 187 » 1-20
» 193 » 1-20
» 194 » 1-20
» 198 » 1-6, 8-20
» 221 » 6, 9, 10, 17
» 222 » 1-10
» 229 » 15-20
» 239 » 17-19
» 246 » 4-6
» 247 » 1-2, 4-7, 10-12, 18-20
» 248 » 1-6, 12-17, 19,20
» 250 » 2-20
» 251 » 11-17.
» 253 » 1-2, 7-9, 11-15.
» 257 » 11-14.
» 258 » 9-10, 17-20.
» 260 » 1, 12-20.
» 263 » 1-20.
» 266 » 1-3, 10-12.
» 272 » 1, 9.
» 282 » 2, 3, 6-9.
» 290 » 1-3, 10-14, 17-20
» 296 » 1-17.
» 297 » 1-8, 11, 12, 14, 20.

Prestito 1895:

Serie 20 Numeri 3-5, 10.
» 47 » 2-11.
» 65 » 6-10.
» 112 » 1-4.
» 117 » 1,2.
» 134 » 4.
» 136 » 1.
Serie 164 Numeri 1
» 172 » 3
» 180 » 1-4

Prestito 1901:

» 14 » 10, 15-17
» 52 » 1-4, 7-16
» 103 » 18-19
» 132 » 5, 6, 8
» 158 » 16-18
» 168 » 7-8, 20

Serie 182 Numeri 1-20
» 217 » 17-20
» 240 » 1-2, 6-9
» 280 » 10-12, 15
» 306 » 1-3
» 317 » 1-4
» 341 » 3-8, 16, 17, 19, 20.
» 343 » 20.
» 373 » 13-16.
» 384 » 5, 7.
» 385 » 3, 6-7, 10-11, 14, 18-19.
» 397 » 13-14, 16-18.
» 414 » 5-16, 18-20.

Trieste, gennaio 1923.

Lloyd Triestino
Società di navigazione a vapore.

6601 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Procedutosi nel giorno 18 dicembre 1922, in esecuzione del manifesto del 2 dicembre detto anno, al primo esperimento d'incanti per l'appalto di tutte le opere e provviste per la sistemazione del tratto della strada Cassano dal termine del basolato di Arzano al Cimitero di Secondigliano, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a favore della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Vesuvio » col ribasso del 29 0[0 sull'ammontare del progetto, il cui importo, a base di asta, da L. 414.000, comprese le impreviste, è rimasto ridotto a L. 267.070,80, oltre le impreviste in L. 26.869,20.

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta con ribasso non inferiore al ventesimo (5 0[0) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione,

SI FA NOTO

che il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 0[0), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 27 gennaio 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, largo del Plebiscito, accompagnata dai certificati d'idoneità, di penalità e di buona condotta, e di non aver lite con la Provincia, della dichiarazione di aver preso conoscenza delle località dove debbono eseguirsi i lavori, della bolletta della cauzione provvisoria prescritta in L. 20 700 da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 10.000 in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto, in opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, nel merito, da parte della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, 12 gennaio 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

6607 — A pagamento

S. P. Q. R.

Avviso di concorso
per il posto di direttore dell'Azienda delle tramvie municipali
DI ROMA

A forma della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni e del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione di essa, nonchè del regolamento speciale per l'Azienda delle tramvie municipali, appro-

vato dal Consiglio comunale nelle adunanze del 16-23-30 maggio e 6 giugno 1910 e dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 25 giugno stesso anno, col n. 2468, e vistato dal R. prefetto in pari data col n. 47924, div. II, ed in esecuzione della deliberazione n. 6635 presa dalla Giunta ad urgenza nella seduta del 21 ottobre 1922, ratificata dal Consiglio comunale nell'adunanza tenuta il 5 dicembre ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione n. 3583 del 12 dicembre 1922, è aperto il concorso per il posto di direttore della predetta Azienda delle tramvie municipali di Roma.

Il concorso è per titoli.

Saranno ammessi a prendervi parte coloro che presentino analoga domanda, redatta su carta bollata da L. 1,20 al gabinetto del sindaco di Roma, non più tardi delle ore 15 del 15 febbraio 1923.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui risulti non aver il concorrente una età superiore agli anni 45 compiuti alla data del presente bando di concorso;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° prova di aver una irreprensibile condotta morale e civile mediante certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove risiede il concorrente;

4° certificato penale generale negativo;

5° certificato di sana costituzione fisica da accertarsi anche mediante visita medica;

6° laurea di ingegnere conseguita in una R. scuola d'applicazione o in un Istituto superiore equiparato.

Dovrà inoltre ciascun concorrente esibire ogni altro documento che valga a dimostrare:

a) di aver diretto o collaborato nella Direzione o nella sorveglianza di esercizi industriali di trasporti terrestri a trazione elettrica e di esercizi tramviari elettrici di carattere urbano;

b) di avere una sufficiente conoscenza delle lingue francese ed inglese o tedesca, comprovabile anche per esame;

c) di possedere la necessaria coltura in materia tramviaria ed elettrotecnica, di essersi mantenuto al corrente dei progressi compiuti nel ramo delle Tramvie urbane, e di avere le attitudini direttive ed amministrative occorrenti al posto messo a concorso.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltre corredata da una dichiarazione a parte, redatta su carta da bollo da L. 2, di aver preso cognizione del regolamento speciale per l'Azienda delle tramvie municipali di Roma, di accettare pienamente tutte le disposizioni in esso contenute e di sottostare alle eventuali modificazioni che potessero essere deliberate in avvenire.

I documenti di cui ai paragrafi 3 e 4 non dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

Al posto di direttore tecnico dell'Azienda delle tramvie municipali è assegnato uno stipendio annuo di L. 30.000, oltre un'indennità annua di L. 10.000 (comprensiva di ogni indennità caroviveri), alla quale verrà aggiunto per il primo triennio un supplemento straordinario di L. 10 000 in sostituzione della quota di compartecipazione agli utili, salvo sempre il diritto alla eventuale eccedenza della quota stessa, oltre le L. 10.000.

Gli emolumenti di cui sopra sono al netto di ogni ritenuta.

La nomina sarà deliberata dal Consiglio comunale sopra una terna in ordine di merito, che verrà proposta da una Commissione esaminatrice di cinque membri, eletta dal Consiglio comunale, salvo però al Consiglio stesso di non procedere ad alcuna nomina.

I tre concorrenti prescelti dalla Commissione esaminatrice dovranno depositare nella tesoreria comunale, prima che la Giunta municipale presenti al Consiglio comunale la proposta di nomina, una cauzione di L. 15.000.

La nomina è fatta per un solo triennio e la non conferma potrà essere deliberata dal Consiglio comunale senza bisogno di alcuna motivazione.

Le funzioni di direttore dell'Azienda delle tramvie municipali sono incompatibili con qualunque altro impiego, industria e professione.

La Commissione giudicherà inappellabilmente sul valore dei titoli prodotti dai concorrenti; potrà indire una speciale prova di esami per comprovare nei concorrenti stessi la richiesta conoscenza delle lingue straniere.

All'atto dell'accettazione della nomina, il deposito provvisorio cauzionale di L. 15.000 di cui sopra, diverrà definitivo, salvo l'approvazione del Consiglio di Prefettura, a norma dell'art. 21 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108.

Il concorrente eletto dovrà assumere effettivamente servizio entro un mese dalla data della lettera di partecipazione che gli sarà inviata dal sindaco; trascorso questo termine senza giustificato motivo, da riconoscersi dalla Giunta municipale, sarà ritenuto rinunciatario.

Roma, 15 gennaio 1923.

Il sindaco
F. Cremonesi.

Il segretario generale
A. Mancini.

6541 — A pagamento.

MUNICIPIO DI LONGOBUCCO

AVVISO D'ASTA

Dovendosi procedere ai lavori di sistemazione ed ampliamento del Cimitero

SI RENDE NOTO

che il giorno 31 corr., alle ore 10, nel Municipio si terrà un pubblico esperimento d'asta, avanti al Sindaco, per l'appalto dei lavori suddetti, col metodo dell'estinzione di candela vergine e con l'osservanza delle norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I lavori si intendono appaltati pel presunto importo di L. 50.223 salvo il ribasso d'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta debbono eseguire un deposito provvisorio di L. 1200 per le spese d'asta e contratto che sono a carico dell'aggiudicatario ed essere munito di certificato di idoneità.

Per tutte le altre condizioni si fa riporto al capitolato ostensibile a chiunque.

Longobucco, 2 gennaio 1923.

Il segretario
S. De Simone

Visto, il sindaco
A. Strapaci.

6608 — A pagamento.

Comune di Pratola Peligna

(aperto di terza classe)

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati per miglioramento del ventesimo

L'appalto per la riscossione del dazio consumo nel quinquennio 1923-1927, che ebbe luogo in questo ufficio il giorno 15 gennaio 1923 in conformità all'avviso d'asta in data 28 dicembre 1922, venne provvisoriamente aggiudicato al signor Vallera Luigi fu Venanzio per la somma di L. 40.040 annue.

Si rende noto pertanto

che il termine utile per presentare le offerte di aumento di ventesimo scade alle ore 17 precise del giorno 30 gennaio 1923.

Restano invariate le norme stabilite nel precedente avviso del 28 dicembre 1922 per quanto riguarda la procedura dell'asta, depositi cauzionali, ecc.

Presentandosi l'offerta del ventesimo, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta, nel giorno che verrà stabilito da apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio

Pratola Peligna, 16 gennaio 1923

Il segretario
de Nino.

Visto: Il commissario prefettizio
G. Brioli.

6610 — A pagamento.

Provincia di Como — Circondario di Lecco

Comune di Cortabbio

AVVISO D'ASTA

La Giunta municipale sottoscritta rende noto al pubblico che nel giorno 5 febbraio p. v., alle ore 10, si procederà nell'Ufficio municipale all'incanto per l'affitto dell'Alpe Agoredo durante il dodicennio 1923-934 in base al progetto forestale 2 settembre 1922.

L'asta seguirà col metodo di schede segrete in bollo da L. 2,40 e con le altre formalità prescritte dal regolamento di contabilità del 4 maggio 1885 n. 3074, avvertendo che trattandosi di 2° esperimento verrà fatta l'aggiudicazione anche con una sola offerta accettabile.

Il termine dei fatali a 15 giorni scadenti al mezzodì del 20 febbraio stesso.

Perizia e capitoli sono visibili a chiunque nei giorni ed ore di ufficio, e tutte le spese d'asta e di contratto, bolli tasse e pubblicazione di avvisi sono a carico del deliberatario.

Cortabbio, 12 gennaio 1923.

La Giunta municipale
Selva Paolo.
Agosteni Silvestro
Bonino Giuseppe.

Il segretario
Agosteni.

6609 — A pagamento.

PROVINCIA DI FORLI'

Circondario di Rimini

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

AVVISO D'ASTA
per vendita di beni rustici del Giuspatronato comunale

Si rende noto che alle ore 9 ant. del giorno 23 gennaio 1923, nella casa comunale, dinanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà ad una pubblica asta per la deliberazione provvisoria al miglior offerente, dei beni rustici appartenenti al Giuspatronato comunale, amministrato da questo Comune, conforme alla deliberazione adottata dal Consiglio il 2 luglio 1922 ed approvata dalla G. P. A. il 7 dicembre 1922, al n. 11181, div. 2ª

Norme

1. L'incanto avrà luogo col sistema della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1875.

2. L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due concorrenti e quindi due offerte.

3. L'alienazione dei beni suddetti verrà fatta in due distinti lotti, come è detto nell'elenco seguente, nel quale sono anche specificati i beni ed indicati i depositi da effettuarsi per adire all'asta, a garanzia della provvisoria aggiudicazione e per spese d'asta e di contratto.

4. L'aggiudicazione ed il contratto non sono impegnativi, per il Comune, se non dopo conseguite le approvazioni da parte dell'autorità tutoria.

5. Il lotto n. 1 è presentemente affittato per un novennio, che viene a scadere il 31 dicembre 1930, al sig. Rovelli Luigi di Giuseppe, che corrisponde un canone annuo netto di L. 2500.

Detto sig. Rovelli, come ai obbligazione in atti, è disposto addivenire alla rescissione del contratto ed a consegnare libero il fondo al 1° gennaio 1924 e la stalla al 1° giugno 1924, purchè l'acquirente eventuale gli lasci godere l'affitto per l'anno in corso senza pagamento nè di canone nè di tasse, e ciò a titolo di buona uscita per indennizzo, spese contrattuali, concimazioni, ecc.

Diversamente il compratore è tenuto al rispetto del contratto di affitto.

Parimenti è per il lotto n. 2 ora affittato per annue L. 400 a sig. Serti Simone.

6. Ogni e qualunque spesa inerenti all'asta ed al contratto è a carico degli aggiudicatari definitivi.

7. Il pagamento dovrà effettuarsi in due rate uguali la prima non oltre il 31 marzo 1923 e la seconda non oltre il 20 giugno, termine massimo prefisso, per la stipulazione del contratto notarile.

8. Il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioria in grado di vigesima sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, resta stabilito in giorni 15 successivi alla data del provvisorio deliberamento e scadrà alle ore 12 del giorno 11 febbraio 1923.

Descrizione dei lotti

Lotto 1.

1. Fondo rustico in vocab. Monticello, con casa colonica, sopra distinta con il n. 73, composto di tre appezzamenti, posto in comune di Montefiore Conca, parrocchia di San Paolo e distinto in mappa nuova con i seguenti numeri: foglio 2 nn. 104, 105, foglio 3 nn. 129, 130, 151, 152, 153, 154, 155, fog. 7 n. 74, foglio 9 n. 19, colonizzato da Serafini Sebastiano detto Cerquel

Superficie in ettari 11,21,11.
Reddito L. 409,36.
Base d'asta L. 57.362,07.
Deposito per concorrere L. 6000.
Offerta minima di miglioria L. 100.

La prima offerta non può eccedere le L. 100 e le successive non possono essere minori di L. 100.

Lotto 2.

2. Campo in vocabolo Ca Galuzzo, comune di Montefiore Conca, parrocchia di San Gaudenzio, distinto in mappa con i nn. 64, 67, 108, 110 del foglio n. 12.

Superficie ettari 1,77,19.
Reddito L. 33,35.
Base d'asta L. 7964,26.
Deposito per concorrere L. 800.
Offerta minima di miglioria L. 25.

La prima offerta non può eccedere le L. 25 e le successive non possono essere minori di L. 25.

Montefiore Conca, 9 gennaio 1923.

Il sindaco.

6615 — A pagamento.

PROVINCIA DI MESSINA

Circondario di Mistretta

Opera pia – Asilo infantile G. Di Bono

TUSA

Il sottoscritto presidente

RENDE NOTO

che alle ore 10 del 17 febbraio 1923 nell'ufficio della Congregazione di carità dinanzi a lui, od a chi ne farà le veci, si terrà il terzo esperimento d'asta, per la deserzione del primo e secondo, ed estinzione di candela per la vendita del primo lotto del fabbricato di proprietà dell'Asilo, tra le vie Collegio e S. Nicolò, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni 8 marzo e 25 settembre 1921, superiormente approvate, ostensibili a chiunque nell'ufficio della Congregazione nei giorni di giovedì e domenica dalle ore 10 alle ore 12

L'asta, semprechè vi siano due concorrenti, sarà aperta sul prezzo di L. 15.129,17 da pagarsi in unica rata alla stipula del contratto notarile

Ogni aspirante, per essere ammesso all'asta dovrà depositare nella cassa della Congregazione L. 2000 in biglietti di banca a garanzia dell'offerta e per le spese tutte d'asta, di contratto e dei deser.i incanti.

La prima offerta non potrà essere maggiore nè minore di lire 100 e le successive non potranno essere minori di L. 25.

Ogni concorrente dovrà dichiarare di ben conoscere l'oggetto dell'asta e le condizioni tutte delle due cennate deliberazioni.

Il materiale possesso del lotto, in atto fittato, sarà dato all'aggiudicatario il 31 agosto 1923, ma le rate di fitto andranno a suo beneficio dal giorno della definitiva aggiudicazione.

Tusa, gennaio 1923.

Il presidente della Congregazione
cav. G. Campo.

6611 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

Innanzi al rettore del Convitto nazionale di Salerno presso l'Ufficio economato dello stesso il 27 gennaio 1923, alle ore 10, si procederà alla vendita ai pubblici incanti al miglior offerente ed alle condizioni dell'avviso d'asta 8 gennaio 1923 a capitolato depositato presso l'Ufficio economato di detto Convitto e con le norme stabilite dalla legge 17 febbraio 1884, n. 2016 e relativo regolamento dei seguenti lotti siti nel comune di Angri:

84° Lotto (63). — Seminativo irriguo (N. 79 parte mappa Liceo, contrada Casa Concilio, superficie are 80,47, imponibile L. 267,97 pel prezzo di L. 41.300.

85° Lotto (64). — Seminativo irriguo (n. 79 parte mappa) contrada Casa Concilio superficie are 89,52 imponibile L. 298,10 pel prezzo di L. 48.360.

88° Lotto (70). — Seminativo irriguo (n. 87 parte e 88 mappa) contrada Campia superficie ett. 1,71,13 imponibile L. 479,17 pel prezzo di L. 92.450.

89° Lotto (72). — Seminativo irriguo (n. 91 e 92 mappa) contrada Cappia superficie are 93,40 imponibile L. 261,52 pel prezzo di L. 47.900.

91° Lotto (78). — Seminativo irriguo (n. 95 parte e 94 mappa) contrada Campia superficie ett. 1,00,70 imponibile L. 228,58 pel prezzo di L. 51.700.

94° Lotto (87). — Seminativo irriguo (n. 109 mappa) contrada Cappella comune di Lettere superficie ett. 1,01,36 imponibile lire L. 273.67 pel prezzo di L. 51.650.

Per concorrere all'asta occorre depositare nella Cassa del Convitto Nazionale un decimo del prezzo ed una somma stabilita nell'avviso d'asta per le spese come dal capitolato depositato presso l'Economato del Convitto che è visibile tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio.

Salerno, 8 gennaio 1923.

Pel Convitto
avv. Giovanni Nunziante.

6618 — A pagamento.

Congregazione di carità di Cave

Primo avviso d'asta per la vendita di terreni

SI FA NOTO

che nel giorno 7 febbraio p. v., alle ore 10 ant., e seguenti, nella sala della residenza municipale, innanzi al sottoscritto, o chi per esso, si terrà il primo incanto col sistema della candela vergine, per la vendita dei terreni in appresso descritti, di proprietà delle Opere pie ospedale Mattei e Monte delle Orfane.

Non si farà luogo ad aggiudicazione provvisoria senza il concorso di almeno due offerenti per ogni singolo lotto.

Ciascun incanto sarà aperto sulla base riportata alla fine della descrizione di ogni lotto.

I concorrenti dovranno depositare preventivamente alla tesoreria della Congregazione o sul banco della presidenza il 15 % della base di asta di ogni lotto a titolo di spese di perizia, asta, contratto, registrazione, voltura, trascrizione ipotecaria, ecc., che sono a totale carico dell'aggiudicatario definitivo, ed il 15 % a garanzia dell'offerta.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore ad un ventesimo del prezzo di base se il lotto è per somma inferiore a L. 10.000 e non potrà essere inferiore ad un cinquantesimo se il lotto è superiore alle L. 10.000.

Gli acquirenti avranno il godimento dei beni acquistati dal giorno del contratto, ma dovranno rispettare le colonie precarie in corso, secondo l'uso di Cave o pagare i lavori fatti, nel caso la Congregazione ne avesse disposta la esecuzione

I fatali per l'aumento del ventesimo, scadranno alle ore 12 del giorno 26 febbraio 1923.

Il capitolato risultante dalle deliberazioni di questa Congregazione in data 2 settembre e 14 ottobre 1921, debitamente approvate, sono visibili nella segreteria del Comune nelle ore d'ufficio di ciascun giorno.

Descrizione dei fondi da vendere

Lotto 1.

Terreno dell'Ospedale Mattei, posto in Cave, in voc. Collembrano, Speciano, Cavuzzo.

Base d'asta L. 63.090 — Deposito complessivo L. 18 927.

Lotto 2.

Terreno dell'Ospedale Mattei posto in Valmontone in contrada Collevezzo.

Base d'asta L. 10.800 — Deposito complessivo L. 3240.

Lotto 3.

Terreno del « Monte delle Orfane » in contrada Cisiano.

Base d'asta L. 6600 — Deposito complessivo L. 1980.

Cave, 15 gennaio 1923.

Il presidente
Luigi Pasquazi.

6621 — A pagamento.

BANDO DI VENDITA DI CASA IN ROMA

di proprietà della Università israelitica di Roma

Nel giorno 5 febbraio 1923, alle ore 10 in Roma nello studio notarile in via della Gatta n. 11 di me infrascritto notaro, nello interesse e sulla richiesta della Università israelitica di Roma e per essa il suo presidente sig. comm. avv. Angelo Sereni, si procederà alla vendita volontaria dal sottoscritto notaro con le forme stabilite per i contratti dello Stato all'asta pubblica del seguente immobile:

Casa sita in Roma in via di Pietra n. c. 84, segnata in catasto rione III con il n. 130, confinante con la detta via di Pietra, e le proprietà dei sigg. Fratelli Colla ed eredi di Cruciani Alibrandi, salvi più esatti confini alle seguenti condizioni:

1. L'asta verrà aperta sul prezzo minimo di L. 285.000.

2. Non si procederà all'asta nel primo esperimento se non vi saranno almeno due concorrenti all'acquisto, i quali dovranno avere fatto deposito per garanzia del prezzo, di L. 50.000 e più di L. 40.000 per deposito in conto spese con vaglia di banche di emissione debitamente girati in bianco. Si procederà all'asta con il metodo delle 3 candele vergini.

3. Il fondo si vende nello stato in cui si trova, e sotto il vincolo del piano regolatore di Roma e come si possiede dalla proprietaria Università israeliti a con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, benchè non indicate.

4. L'Università non assume altra obbligazione se non pel fatto della sofferta vizione.

5. I concorrenti all'asta dovranno depositare prima che si inizi la gara nelle mani del tesoriere dell'Università israelitica la somma indicata in contanti o vaglia di Banche di emissione per quanto riflette il deposito in garanzia del prezzo; e per quelle riflettenti le spese in contanti od in vaglia della Banca d'Italia con girata in bianco in mani del sottoscritto notaro procedente all'asta.

6. Non sono ammessi alla gara i concorrenti per persone da nominare, se non da essi si esibisca al notaro procedente, per visione, la procura idonea a concorrere all'asta onde a legarsi

all'atto qualora il mandatario diverrà aggiudicatario sia provvisorio; o definitivo della casa.

7 Saranno trattenuti i depositi suddetti fatti dall'aggiudicatario, e restituiti s bito dopo chiusa l'asta a coloro che non siano divenuti aggiudicatari.

L'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale in Roma.

8. Le offerte in gara non potranno essere minori di lire cento ciascuna.

9 Nel primo incanto l'aggiudicazione sarà provvisoria, mentre la vendita diverrà definitiva al secondo incanto, sia che vada deserta l'asta, o se l'asta, con il concorso anche di un solo concorrente venga aggiudicata al nuovo concorrente senza l'intervento dell'aggiudicatario provvisorio della 1ª asta, al quale si aggiudicherà l'asta definitivamente.

10 Entro i 30 giorni dalla comunicazione della definitiva asta dovrà pagarsi l'intero prezzo di aggiudicazione e spese dell'atto di quietanza, quale prezzo verrà pagato in rogito mediante vaglia del tesoro intestato al contabile del Portafoglio, da rasmettersi al prefetto della provincia di Roma per l'investimento in rendita pubblica, consolidato 5 °/₀ nominativa alla Università Israelitica di Roma.

11. Il decreto di S. E. il guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto che autorizza la detta vendita, ed i documenti di provenienza e di libertà ipotecaria della casa, restano depositati nello studio del sottoscritto notaro, in cui il pubblico potrà esaminarli, in ogni giorno feriale dalle ore 9,30 alle 12, e dalle ore 16,30 alle 18.

12. Le spese preliminari di bando, stampa, bolli di affissione e pubblicazioni legali e sui Giornali ufficiali del Regno e del Bollettino della Provincia, e su quelli cittadini « Giornale d'Italia », « La Tribuna » e « Il Messaggero », non che di provenienza e libertà del fondo e sue relative e conseguenti degli atti pubblici da stipularsi e copie autentiche di essi da darsi alla venditrice ed ogni altra inerente, saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Roma, 5 gennaio 1923.

Il notaro
Francesco Guidi.

Il presidente della Università Israelitica
avv. Angelo Sereni.

6503 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

Si fa noto che alle 10 del dì 3 febbraio 1923, sarà tenuta in una sala del Palazzo comunale di Pistoia, davanti al sottoscritto, l'incanto ad offerte segrete per l'alienazione del legname ricavabile dal taglio da eseguirsi nelle località della Macchia Antonini, denominate: Poggio del Lavamaggio e Sillori (a mezzogiorno), e di cinque piante di abete seccate in piedi che pure trovansi nelle indicate località.

Tutto quanto il legname che intendesi alienare vien posto all'asta in due separati lotti.

Il primo lotto comprende tutto il legname da tagliarsi nelle suddette località, eccezione fatta delle cinque piante di abete sopra ricordate e vien posta all'asta per il prezzo di L. 49.180.

Il secondo lotto comprende le cinque piante di abete seccate in piedi, che trovansi nelle stesse località, e viene posto all'asta per il prezzo di L. 1325.

Le località della Macchia in cui ricorrono i tagli sono circoscritte da piante segnate in rosso e col bollo dell'Amministrazione, le quali però vengono escluse dal taglio, alla pari delle piante grosse di qualsiasi specie, delle piante di albero gattice e di quelle di faggio di qualunque età e dimensione, nonchè delle così dette porrine e madricine

Sono pure escluse dal taglio le piante esistenti lungo la striscia di Macchia che trovasi di fianco alla strada comunale di Piteglio della lunghezza di circa 10 metri, segnata alla estremità con tinta rossa.

L'aggiudicatario avrà obbligo di lasciare su tutta quanta la zona della macchia in cui ricorre il taglio, tutte le piante che trovansi lungo i confini e lungo le strade, e di lasciare il madricinato alle volute distanze di otto-dieci metri l'uno dall'altro in modo che cada sempre fra le piante più belle per forma e per grossezza e sempre a seconda delle indicazioni che verranno date dall'agente sorvegliante del taglio.

Coloro che intendessero di aspirare all'aggiudicazione del surrammentato legname, dovranno presentare al presidente dell'asta prima della sua apertura, la loro offerta in piego sigillato, scritta su foglio da L. 2,40, portante la indicazione del lotto cui aspirano e della somma che intendono corrispondere ove risultino aggiudicatari e dovranno unire alla offerta stessa, un deposito di L. 5000 nel caso che trattasi del 1° lotto, e di L. 200 se trattasi del 2° lotto, i quali depositi verranno restituiti a chi non risulterà aggiudicatario.

L'aggiudicazione avrà luogo al primo incanto, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabiliti dal regolamento sulla contabilità dello Stato, a favore di quell'aspirante che avrà offerto una somma maggiore, semprechè sia superiore ed anche eguale a quella scritta nella scheda dell'amministrazione.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà effettuarsi per metà all'atto dell'aggiudicazione (computandovi il deposito) e del rimanente dovrà effettuarsi entro un mese dal giorno della detta aggiudicazione.

A taglio ultimato sarà eseguito il collaudo finale da parte dell'Amministrazione forestale a tutte spese dell'aggiudicatario.

Le spese del contratto, sua registrazione e di ogni altra inerente all'asta, saranno a carico dell'Amministrazione.

Pistoia, 17 gennaio 1923.

Il Commissario Regio presidente del Legato Antonini
Speroni.

6617 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

N. 11,687

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 15 gennaio 1921 della Ditta Antonio Castagnola, presentata addì 21 febbraio successivo, e corredata da progetto 22 gennaio 1921 a firma dell'ingegnere Antonio Rossi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal pubblico Colatore di Sommo Lomellina, in comune di Cava Manara (provincia di Pavia) mod 1 d'acqua mediante sollevamento a motore elettrico all'altezza di circa metri tre, ad uso irriguo d'un proprio terreno denominato Bellana Folpesti, senza obbligo di restituzione delle colature;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del vigente R decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, durante la quale nessun reclamo od opposizione è stato presentato avverso la cennata domanda.

Considerato che il divisato impianto derivatorio è da ritenersi quale uno spostamento di altro preesistente impianto abusivamente esercitato dalla ditta istante, ma che può darsi sanatoria dell'uso fatto sino ad ora delle acque del Colatore, assegnando alla instata concessione la decorrenza dalla data di inizio dell'abusiva utilizzazione.

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta Antonio Castagnola in data 2 settembre 1922 presso l'ufficio del Genio civile di Pavia, rep. n. 961, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, come da voto n. 96/1921 del 14 febbraio 1922.

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto co' ministro delle finanze:

DECRETA

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concessa alla ditta Antonio Castagnola di derivare dal Colatore di Sommo Lomellina in comune di Cava Manara (prov. di Pavia) mod. 1 d'acqua da sollevarsi mediante elettropompa all'altezza di circa 3 metri, per uso irriguo di un

proprio terreno denominato Folpasti dandole, nel contempo, sanatoria per il precedente uso di quello acque praticato sin dall'anno 1915.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 21 marzo 1915, data a partire dalla quale fu iniziato l'esercizio della derivazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 2 settembre 1922, rep. n. 931 e verso il pagamento del canone annuo di L. 50 a decorrere dalla predetta data del 21 marzo 1915.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 novembre 1922.

Il ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1922, reg. 34 lavori pubblici fol. 13166.

Ministero dei lavori pubblici
Ufficio speciale delle acque pubbliche

Per copia conforme.

Per il capo dell'ufficio
Alfredo Alajmo.

Estratto del disciplinare

La presente concessione è accordata con salvezza del diritto dei terzi.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tali diritti e alle relative indennità a sensi di legge.

Pavia, 31 dicembre 1922.

Per l'ingegnere capo
F. Madonini.

6559 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 2 del D. R. 9 ottobre 1919, n. 2161, ed art. 5 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

SI RENDE NOTO

che con istanza 9 dicembre 1923 hanno presentato domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua dal fiume Pinte o fosso della Gallinella per antico uso le Ditte:

1. Mistretta Paolo fu Antonio, domiciliato in Terrasini, per irrigare ett. 1 circa di terreno in contrada San Cataldo, in agro di Balestrate.

2. Mistretta Paolo di Paolo, domiciliato in Terrasini, per irrigare are 4 di terreno in contrada San Cataldo in agro di Balestrate.

3. Serra Arcangelo fu Stefano per irrigare are 4 di terreno in contrada San Cataldo, in agro di Balestrate.

4. Lunetta Grazia vedova Serra quale tutrice dei minori Stefano, Stefana, Lorenzo e Caterina Serra fu Salvatore, per irrigare are 4 di terreno in agro di Balestrate, contrada San Cataldo.

L'ingegnere capo
Folersa.

6561 — A pagamento

R. PREFETTURA DI TREVISO

AVVISO D'ASTA

per la vendita del ponte provvisorio in legno sul Piave denominato della Priula sito nel comune di Susegana

Si rende noto che nel giorno 10 febbraio p. v. nella sala della Prefettura addetta agli incanti davanti al sig. prefetto o chi per esso si terrà un'asta pubblica per la vendita del ponte provvisorio in legno sul Piave denominato della Priula sito nel comune di Susegana lungo la strada Treviso-Conegliano-Udine.

L'asta avrà luogo mediante offerte segrete a norma dell'art. 87 lett. A del regolamento generale di contabilità di Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e l'appalto sarà aggiudicato al migliore offerente.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento quando anche vi sia un solo offerente.

Il prezzo base di vendita è di L. 127.807,25.

Per essere ammessi all'asta il concorrente oltre ai consueti certificati di penalità e di moralità dovranno presentare una dichiarazione attestante essersi recato sul luogo ove attualmente sorge il Ponte, di avere esaminato il manufatto e di essersi reso conto del tipo, specie e quantità di materiali ricuperabili e de lavoro occorrente per lo smontamento e sgombero del materiale stesso.

Per l'ammissione all'asta dovrà esser versata anche una cauzione provvisoria di L. 6500.

L'aggiudicatario al di cui carico rimane la demolizione del manufatto ed il trasporto del materiale di ricupero resterà vincolato anche all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con decreto 8 novembre 1909 e di quello speciale in data 13 dicembre visibile in questa prefettura in tutti i giorni meno i festivi.

Le spese di aggiudicazione, contratto ecc. andranno a carico del deliberatario.

Per ogni altro schiarimento rivolgersi alla prefettura.

Treviso, 14 gennaio 1923.

Il delegato ai contratti
Grisolia.

6622 — A credito

Ministero delle poste e dei telegrafi

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI POSTALI

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo ad unico incanto

Si fa noto al pubblico che, alle ore 10,30 del 17 febbraio 1923 nel Ministero delle poste e dei telegrafi, Direzione generale dei servizi postali servizio II (Roma, via Valadier n. 1), alla presenza del sottoscritto, o di chi per esso, avrà luogo un asta, a termini ordinari e ad offerte segrete, secondo l'art. 87, comma A del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la fornitura di sacchi di juta Terpauling.

Perizia:

Sacchi di juta Terpauling n. 20.000
Prezzo unitario L. 9.
Prezzo complessivo L. 180.000.

La consegna della fornitura dovrà esser fatta, franca di ogni spesa d'imballaggio, di trasporto e di dazio al magazzino dell'Economato centrale delle poste in Roma, in via S. Ignazio n. 50, entro 80 giorni susseguenti alla data della lettera di partecipazione dell'approvazione del contratto per una metà; entro 150 giorni per il rimanente

Le offerte, scritte su carta bollata da due lire, da presentarsi all'asta, o da spedirsi per posta a rischio dei concorrenti, in piego raccomandato e sigillato all'autorità che presiederà all'asta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare a tutto il giorno precedente a quello dell'asta, dovranno indicare in tutte lettere, il ribasso di un tanto per cento che ciascun concorrente intende di fare sull'importo complessivo della perizia e portare all'esterno del piego, la scritta: Offerta per la fornitura sacchi di juta Terpauling.

Tali offerte dovranno essere indirizzate al Ministero delle poste e dei telegrafi (Direzione generale dei servizi postali, servizio II, Ufficio contratti, Roma, via Valadier, n. 1).

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, quando anche non vi fosse che un solo concorrente, e verrà fatta, seduta stante sull'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, purchè sia migliore o almeno pari, al prezzo sopra periziato e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni tutte della legge sulla contabilità generale dello Stato, e delle condizioni espresse nei capitolati di oneri, depositati e visibili coi campioni della fornitura, unica-

mento nell'ufficio dei collaudi del Ministero suddetto, al viale del Re, n. 131, in Roma, dalle 9 alle 15, nei giorni feriali.

All'asta saranno ammesse soltanto le persone riconosciute idonee ad assumere la fornitura e previa la presentazione del certificato di deposito provvisorio di L. 5000 eseguito in una delle tesorerie provinciali del Regno.

I depositi in numerario o sotto altra forma diversa da quella indicata non sono validi per l'ammissione alla gara.

Per comprovare la propria idoneità ad assumere la fornitura, i concorrenti, che non siano già favorevolmente noti all'Amministrazione, per precedenti forniture congeneri dovranno presentare un attestato della Camera di commercio dal quale risulti che eglino sono proprietari od esercenti di uno stabilimento capace di eseguire la fornitura per cui ha luogo l'asta, e il certificato di moralità rilasciato dal sindaco.

Ambedue questi documenti, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta.

Il certificato di moralità deve essere fatto a nome dei proprietari della Ditta ed il certificato della Camera di commercio, riferibilmente all'idoneità deve anche dichiarare quali sieno effettivamente i proprietari della Ditta stessa.

Il certificato di idoneità, quello di moralità, nonchè il deposito provvisorio, dovendo essere esaminati prima della lettura delle singole offerte, dovranno essere consegnati separatamente.

In conseguenza quei concorrenti che inviassero le loro offerte per mezzo della posta dovranno immettere nella busta contenente i documenti anzidetti, altra busta chiusa contenente l'offerta.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito, senza essersi resi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che ebbe luogo l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte.

All'aggiudicatario verrà restituito il deposito provvisorio dopo stipulato il contratto, ed egli, all'atto di questa stipulazione dovrà rilasciare un certificato della Cassa dei depositi e prestiti, comprovante l'eseguito deposito di una somma equivalente al decimo dell'ammontare della fornitura a garanzia dell'adempimento delle condizioni convenute.

Tutte le spese d'asta, contratto, bollo, registro, stampa, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario

Roma, 17 gennaio 1923.

Il direttore generale dei servizi postali
Franco

Schema di offerta

Visto l'avviso d'asta in data 17 gennaio 1923 del Ministero delle poste e dei telegrafi (Direzione generale dei servizi postali) il sottoscritto si obbliga di fornire al Ministero medesimo n. 20.000 sacchi di juta Terpauling al prezzo complessivo di L. . . . . . pari cioè al ribasso del . . 0|0 sull'importo totale della fornitura uniformandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso suddetto e nei relativi capitolati d'oneri, dei quali dichiara di aver preso esatta cognizione

li 1923.

(Firma)

6512 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
a termini abbreviati a otto giorni

SI FA NOTO

che il giorno 1° febbraio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso le Direzioni generali dei RR. arsenali di Spezia, Pola e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi Uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina nelle località sotto indicate di

12.000 guarnizioni per brande da Marinari al prezzo di L. 23 ciascuna per la somma presunta complessiva di L. 276.000

CONSEGNE

Le consegne avranno luogo franche di ogni spesa nei magazzini del vestiario delle Direzioni di Commissariato ove avverrà il collaudo entro 90, 120 e 150 giorni, in parti eguali dalla data di ricevimento della comunicazione di approvato contratto e sarà così ripartita:

a Spezia	n. 5000
» Taranto	» 1000
» Venezia	» 3000
» Pola	» 3000
	12000

ANNOTAZIONI.

L'Amministrazione si riserva pure la facoltà di disporre diversamente le suindicate assegnazioni fra le sedi, avvertendone a tempo debito la Ditta

alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 4 gennaio 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste, le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del corpo R. Equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma un sol lotto e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità. Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 9 febbraio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato della Camera di commercio alla cui giurisdizione appartengono, di data non anteriore a due mesi comprovante la loro qualità di fabbricanti o lavoranti o commercianti di cordami di canapa, con avvertenza che la Commissione d'incanto non procederà all'apertura dei pieghi contenenti le offerte se non dopo riconosciuta la regolarità di tale certificato.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima il suddetto articolo.

Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

L'Amministrazione marittima però si riserva la facoltà di accertare, prima dell'approvazione del contratto, anche mediante

visita di un suo delegato, se il deliberatario sia in grado di poter eseguire la fornitura, ed in caso che l'ispezione non risultasse favorevole, di non concludere il contratto.

Verificandosi tale ipotesi, la fornitura si intenderà aggiudicata con le stesse norme a colui che ha fatto l'offerta immediatamente migliore.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia le guarnizioni appaltate.

Accetta inoltre che i pagamenti siano fatti per un quarto mediante buoni del tesoro a scadenza di un anno.

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle quattro località sopra indicate e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una Sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 27.600 in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione, presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a questo ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti delle Direzioni generali dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola Comandi basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Il campione delle guarnizioni per brande da fornire è visibile nelle ore di ufficio, presso il Ministero della marina (Ispettorato di Commissariato) e presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo di Spezia, Venezia, Taranto, Napoli e Pola.

Roma, 13 gennaio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli.

6594 — A credito.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La prima sezione civile della Corte d'appello di Napoli;

Letta la domanda inoltrata dall'avv. Raffaele Riccio, nell'interesse di Pollice Eduardo fu Antonio e fu Mosca Teresa, di anni 50, nato a Napoli il 21 aprile 1872, ivi domiciliato, via Depretis n. 78, possidente;

Letto il verbale di consenso redatto dinanzi all'ill.mo signor primo presidente in data 12 ottobre 1922;

Udito oralmente il pubblico ministero e viste le informazioni assunte a norma di legge;

Letto l'art. 216 Codice civile;

La Corte.

Deliberando in Camera di Consiglio sulla relazione del consigliere delegato dichiara farsi luogo all'adozione di Murattino Gioacchino di ignoti, riconosciuto da Giuseppina Falange, nato in Napoli il 15 dicembre 1900, ivi domiciliato, da parte del signor Pollice Eduardo.

Ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso in copia nella sala di aspetto di questa Corte ed in quella del tribunale e Municipio di Napoli e sia poi per estratto inserito nel bollettino degli annunzi giudiziari della provincia di Napoli e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Così deciso addì 1° dicembre 1922 dai componenti la suddetta sezione sigg Petitto cav. uff. Francesco funz. pres. e cons. Colosimo cav. uff. Giuseppe, Martucci cav. Flaviano, Ianili cav. Giuseppe e Messina cav. Niccolò.

Il funzionante presidente
F. Petitto.

Il cancelliere
Fiore.

Pubblicato nella forma del rito addì 15 dicembre 1922.

Il cancelliere
Fiore.

N. 4175. Registrato a Napoli il 18 dicembre 1922.

N. 1891 repertorio. — Pagate L. 224,20.

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia a richiesta dell'avv. Riccio Raffaele.

Napoli, 27 dicembre 1922.

Il cancelliere
Giala ella.

L'anno 1922, il giorno 29 dicembre, in Napoli:

Dichiaro io qui sottoscritto ufficiale giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli, ove risiedo per la carica, aver pubblicato ed affisso il presente decreto di adozione nei siti indicati, cioè nella sala di aspetto di questa Corte ed in quella del tribunale di Napoli e nell'albo pretorio del municipio di Napoli.

Emanuele Costa.

6571 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Chiavari

AVVISO
di dichiarazione di assenza

Il tribunale di Chiavari con sentenza in data d'oggi ha dichiarato per ogni effetto di legge l'assenza di Molinari Carlo fu Agostino nato in S. Colombano Certenoli il 10 agosto 1892 e ciò su le istanze della madre Molinari Anna fu Giovanni, residente in S. Colombano Certenoli.

Chiavari, 11 gennaio 1923.

avv. Francesco Gagliardo.

6572 — A pagamento.

DECRETO DI ADOZIONE

L'Ecc.ma Corte di appello di Torino, riunita in Camera di Consiglio, con decreto 6 dicembre 1922, su parere conforme del procuratore generale, ha fatto luogo all'adozione di Salamano Palmira fu Felice e fu Vala Marianna, nata in Azeglio il 7 dicembre 1888, residente in Torino, nubile, da parte del signor Corbelletti cav. Antonio Piet o Giuseppe fu Antonio e fu Serra Caterina, nato in Vercelli il 10 ottobre 1846, vedovo di Fossato Carolina, residente in Torino.

Avv. Alessandro Buffa.

6592 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO

Il tribunale civile di Lanciano con decreto 20 dicembre 1922, sull'istanza di D'Aurizio Angelo Maria fu Vincenzo, di Casalbordino, ammessa al gratuito patrocinio con deliberazione 1° dicembre 1922, per la dichiarazione di assenza del marito Di Risio Gennaro fu Salvatore, presunto assente, e già domiciliato in Casalbordino, ha ordinato che siano assunte informazioni e proceduto alle pubblicazioni, di cui all'art. 23 Cod. civ.

Lanciano, 28 dicembre 1922.

avv. Filippo Carabba
proc. uff.

6385 - A credito - Art. 6806 C.

SI RENDE NOTO

che Pavia Salvatore nato in Mazara del Vallo addì 23 agosto 1904, residente e domiciliato in Mazara del Vallo ha fatto domanda al Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per il cambiamento del nome «Salvatore» in quello di «Giacomo», pertanto si invita a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro quattro mesi.

Roma, 16 gennaio 1923.

6604 — A pagamento.

SUNTO

Si rende noto, che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in data 30 dicembre 1921, Bianco Giuseppe fu Antonio, nato in Aggius l'8 marzo 1884, ammesso a poveri il 30 settembre 1922, fu autorizzato a fare eseguire le pubblicazioni della domanda a cambiare il nome di Giuseppe in quelli di Giovanni Andrea, in virtù dell'art. 121 Regio decreto 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello stato civile n. 2602.

Cagliari, 3 gennaio 1923.

avv. Carmine Oreno
procuratore.

6595 — A credito - Art. 1829 C.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA
per dichiarazione di assenza

Nel giudizio promosso da Silvestrini Luigia fu Raffaele, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 28 luglio 1915 della Commissione presso il tribunale di Ravenna, per dichiarazione di assenza di Tanesini Domenico fu Vincenzo e fu Silvestrini Elvira, di Faenza, ivi nato il 1880 ed emigrato fin dal 1898 per l'America; il detto tribunale con sua sentenza 9 settembre 1922, dichiarava l'assenza del detto Tanesini Domenico fu Vincenzo, mandando notificarsi pubblicarsi ed inserirsi l'ordinanza stessa a norma di legge (art. 24-25 Codice civile).

Faenza, 9 gennaio 1923.

avv. cav. Domenico Matteucci.

6540 — A credito — Art. 2483 C.